



STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE DI PARMA

(approvato dal Consiglio camerale con delibera n.4 del 19 maggio 2008)

ART. 1 - Denominazione e Sede

E' istituita la Camera Arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma. Essa ha sede presso l'Ente Camerale del quale costituisce apposito Ufficio.

ART. 2 - Funzioni e Scopi.

Alla Camera Arbitrale sono demandate le competenze camerale in materia arbitrale che non siano dal legislatore espressamente riservate ad altri organi.

Essa si prefigge in particolare lo scopo di sviluppare, diffondere ed organizzare procedimenti d'arbitrato nazionali ed internazionali, di arbitraggio e di perizia contrattuale e potrà promuovere anche con altre Istituzioni arbitrali nazionali ed internazionali idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie.

ART. 3 - Organi della Camera Arbitrale.

Sono Organi della Camera Arbitrale:

- 1) Presidente;
- 2) Consiglio Arbitrale.

ART. 4 - Presidente.

Il Presidente della Camera Arbitrale è eletto dal Consiglio Arbitrale tra i membri che lo compongono. Egli vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e convoca e presiede il Consiglio Arbitrale.

ART. 5 - Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio arbitrale è composto da 7 consiglieri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Parma tra persone di comprovata esperienza in campo giuridico, economico e commerciale, così suddivisi:

1/2 membri scelti tra i componenti degli Organi Camerali;

5/6 membri scelti tra professionisti iscritti agli Ordini professionali di Parma da almeno 12 anni ed esperti nel campo delle procedure arbitrali elettivamente praticate nell'ambito della propria attività professionale.

I Membri del Consiglio non potranno essere nominati Arbitri nei procedimenti arbitrali instaurati innanzi alla Camera Arbitrale.

Il Consiglio resta in carica 4 anni.

Nel suo ambito viene nominato altresì un Vice Presidente.

Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti, compreso il Presidente: il Consiglio stesso delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Camera Arbitrale, la Presidenza del Consiglio Arbitrale è assunta dal Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Vice Presidente, il Consiglio Arbitrale è presieduto dal Membro più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

Il Consiglio è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento dal Vice Presidente.

Il Consiglio Arbitrale deve essere comunque convocato quando ne facciano richiesta più di un terzo dei suoi componenti.

In caso di scioglimento della Giunta Camerale, il Consiglio Arbitrale resta in carica fino al compimento del quadriennio.

ART. 6 - Attribuzioni del Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale:

- a) predispone le clausole compromissorie tipo anche per particolari rapporti o specifici settori commerciali;
- b) propone alla Giunta della Camera di Commercio le modifiche dello Statuto e del Regolamento e fissa le regole deontologiche per gli Arbitri;
- c) avanza proposte ed esprime pareri su richiesta della Giunta della Camera di Commercio, in ordine allo svolgimento delle procedure di arbitrato;



- d) esprime pareri sulle proposte di convenzione da stipulare con altri Enti o Istituzioni in materia arbitrale, da sottoporre successivamente a deliberazione della Giunta della Camera di Commercio;
- e) predispone e mantiene aggiornato un elenco di Arbitri cui fare riferimento per le nomine;
- f) decide in via definitiva sulle richieste di ricsuzione degli Arbitri;
- g) nomina gli arbitri, gli arbitratori e i periti nell'ambito delle procedure amministrative dalla Camera arbitrale.
- h) provvede all'interpretazione di clausole compromissorie inserite in contratti o di atti di compromesso sottoposti alla Segreteria da operatori economici e utenti in genere;
- i) concede ai Collegi arbitrali e agli Arbitri unici le proroghe per il deposito del lodo conformemente a quanto previsto dal regolamento;
- l) delibera le spese camerali e gli onorari degli Arbitri anche in caso di transazione;
- m) concede le proroghe in conformità a quanto previsto dal regolamento;
- n) delibera la decadenza della domanda d'arbitrato nei casi previsti dal Regolamento;
- o) delibera su ogni altra questione o attività demandata alla Camera Arbitrale e non attribuita alla specifica competenza di altri Organi.

ART. 7 - Segretario.

La Giunta della Camera di Commercio nomina un proprio Funzionario per l'incarico di Segretario del Consiglio Arbitrale.

ART. 8 - Attribuzioni del Segretario.

Il Segretario:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Arbitrale;
- b) cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Arbitrale;
- c) è responsabile del regolare svolgimento amministrativo dell'attività della Camera arbitrale;
- d) determina l'entità dei versamenti iniziali che le parti devono effettuare per le spese amministrative e di procedimento in relazione al valore della controversia, in conformità al relativo Regolamento;
- e) liquida acconti all'Arbitro nel corso del procedimento, in conformità al relativo Regolamento adottato dal Consiglio Arbitrale;
- f) concede le proroghe in conformità a quanto previsto dal regolamento.

ART. 9 - Finanziamento della Camera Arbitrale.

La Camera di Commercio assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.

ART. 10 - Revisione dello Statuto

Le modifiche o l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Camerale su proposta della Giunta della Camera di Commercio, sentito il parere del Consiglio Arbitrale o su proposta dello stesso Consiglio Arbitrale.

Ogni modifica sarà immediatamente esecutiva dalla data della deliberazione del Consiglio Camerale, salva diversa decorrenza dallo stesso stabilita.

In ogni caso le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonchè delle tariffe, non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.